

XVI legislatura

A.S. 3074:

"Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"

Gennaio 2012
n. 116



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| | |
|--|----------|
| PREMESSA | 1 |
| <i>Articoli 1 (Modifiche al codice di procedura penale) e 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)</i> | <i>1</i> |
| <i>Articolo 3 (Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)</i> | <i>2</i> |
| <i>Articolo 4 (Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 5 (Copertura finanziaria)</i> | <i>4</i> |

PREMESSA

Il presente decreto-legge reca disposizioni volte a fronteggiare il sovraffollamento del sistema carcerario nazionale, attraverso modifiche procedurali e interventi strutturali. Si analizzano le norme considerate dalla RT e quelle comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articoli 1 (Modifiche al codice di procedura penale) e 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

L'articolo 1 riduce a 48 ore il limite massimo per la convalida dell'arresto, stabilendo altresì che l'arrestato non può essere condotto, salvo specifiche eccezioni, in una casa circondariale.

Il comma 1, lett. *a*), dell'articolo 2 dispone che l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo deve di regola avvenire nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Con la lettera *b*) si prevede che l'arrestato sia custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, a meno di situazioni di pericolosità della persona arrestata o incompatibilità con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero di ragioni che impediscano il loro utilizzo.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione della quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

La RT sottolinea la finalità delle norme ed evidenzia che le camere di sicurezza risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio, ricordando che, ove non sia possibile per motivi oggettivi o soggettivi collocare l'arrestato in tali camere, lo stesso sarà ristretto in una casa circondariale o nella sua abitazione. La RT asserisce poi che l'attuazione di tali disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadendo che con apposito decreto si trasferirà al Ministero dell'interno quota delle

risorse dell'amministrazione penitenziaria per coprire le spese di custodia sostenute dalle forze di polizia. La relazione illustrativa, infine, sottolinea i risparmi correlati alla riduzione dei trasferimenti delle persone detenute da parte delle forze di polizia.

Al riguardo, si evidenzia che andrebbero valutati i possibili oneri correlati all'eventuale adeguamento strutturale delle camere di sicurezza alle peculiari necessità derivanti dalla custodia di soggetti arrestati o fermati¹.

Inoltre, non sembra potersi escludere la sussistenza di ulteriori spese per il possibile ricorso al lavoro straordinario del personale chiamato ai compiti di sorveglianza dei soggetti reclusi nelle camere di sicurezza².

Pertanto andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'idoneità del previsto trasferimento di risorse dal Ministero della giustizia a quello dell'interno ai fini della copertura integrale degli oneri sostenuti dalle forze di polizia per la custodia dei soggetti in parola.

Articolo 3

(Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)

L'articolo eleva da 12 a 18 mesi la pena (anche residua) che di regola deve essere eseguita presso il domicilio del condannato.

La RT evidenzia che la norma può determinare risparmi di spesa pari a 375.318 euro al giorno, per un numero aggiuntivo giornaliero di detenuti ai domiciliari pari a 3.327.

¹ Sul punto, vedasi quanto asserito nell'audizione del 4 gennaio scorso dal vicedirettore generale della P.S. prefetto Francesco Cirillo che, mentre ha fornito dati che sembrerebbero far ritenere sufficiente la dotazione numerica delle camere di sicurezza (infatti, a fronte di circa 114.000 arrestati nel 2011, le camere di sicurezza sono nel complesso 1.057, numero che potrebbe garantire la custodia per 48 ore, in un anno, di quasi 200.000 soggetti), ha osservato che la tipologia di struttura in questione "non è compiutamente attrezzata come quella carceraria", non essendo, per esempio, le camere di sicurezza "dotate di servizi igienici interni, né di altri suppellettili oltre alla branda".

² Si rappresenta che nella stessa sede il prefetto Cirillo ha sottolineato la necessità dell'utilizzo di "minimo 10 operatori nell'arco delle 24 ore" per la vigilanza e il controllo delle persone arrestate e di "prevedere appositi turni di servizio per garantire la vigilanza" nelle ore notturne, con riflessi cospicui "sui reparti con minore forza organica".

Al riguardo, pur convenendo con l'assunto che la norma appare suscettibile di determinare risparmi di spesa, al netto dei costi per le verifiche al domicilio dei detenuti da parte delle forze di polizia, si evidenzia che la stima dei risparmi contenuta nella RT sembra scontare il complesso dei costi sostenuti per i detenuti (si tratta infatti di 112 euro *pro capite pro die*), quando in realtà andrebbero conteggiati soltanto i costi variabili (pasti, pulizia ecc.), non essendo influenzati dalla numerosità della popolazione carceraria i costi fissi (strutture, spese per il personale ecc.), perlomeno nel breve-medio periodo o in presenza di variazioni della popolazione carceraria ragionevolmente contenute, come per effetto della presente disposizione.

Articolo 4

(Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)

Il comma 1 autorizza la spesa di circa 57,3 mln di euro per il 2011 al fine di adeguare, potenziare e mettere a norma le infrastrutture penitenziarie.

Il comma 2 provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Alla luce della natura degli interventi realizzati con le risorse dell'8 per mille destinate allo Stato (restauri di chiese e monumenti, per la più parte), non si ritiene fra l'altro che *ex ante* si possano ipotizzare effetti differenti in termini di cassa rispetto a quelli che si sarebbero registrati a legislazione vigente.

È comunque opportuna una conferma.

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

L'articolo prevede che all'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione agli articoli 1 e 2, rammentandosi quanto previsto in tema di clausola di invarianza dall'articolo 17, comma 6, quarto periodo, della legge di contabilità.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>